



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa , in persona dei magistrati

Dott. Guzzo Liliana presidente rel ed est.

Dott. Zanon Gabriella giudice

Dott. Boccuni Luca giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG n. 8888/2013 promossa

da

     A      ,      B      e      C     

Assistiti e difesi dall'avv.to      del foro di      ed elettivamente domiciliati presso lo studio      in,

Contro

     D       
assistito e difeso dagli avv.ti      del Foro di      e dall'avv.to      del foro di      , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in     

Oggetto: responsabilità amministratore



Conclusioni delle parti

**Attori**

In via preliminare : sia rigettata l'eccezione di incompetenza

Nel merito: accertata la grave violazione dell'obbligo di vigilanza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo al convenuto medesimo della determinazione dei danni subiti dalla società descritti in narrativa dell'atto di citazione, rigettata ogni domanda avversaria, si chiede di condannare il predetto a risarcirli tutti e ad oggi determinati in **€13.346.673,00** o la maggior o minor somma che risulterà di giustizia

In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni richiamato all'udienza del 4.3.2015

**Convenuto**

In via pregiudiziale/preliminare accertare e dichiarare che la competenza a conoscere e giudicare la presente controversia non spetta alla Autorità giudiziaria adita ma all'Arbitro Unico in virtù dell'art 31 dello statuto di  
— **A** s.r.l. ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 5/2003 con ogni provvedimento necessario e consequenziale

In subordine nel merito nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, respingere, integralmente, per i motivi indicati in atti, con ogni più opportuna motivazione e statuizione le domande formulate dagli attori nei confronti del **D** in quanto infondate in fatto e diritto



In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento <sup>Repert. n. 4821/2015 del 03/09/2015</sup>

anche parziale delle domande formulate dagli attori, accertare e dichiarare che non sussistono i danni paventati dagli attori e in via ulteriormente subordinata limitare il danno nella somma provata, che risulterà causalmente riconducibile ad una specifica, accertata violazione dei doveri dell'amministratore convenuto

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri di legge e spese generali

In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni richiamato all'udienza del 4.3.2015

### RAGIONI DELLA DECISIONE

( A s.r.l. e i soci, B e C hanno convenuto in giudizio l'ex amministratore di A s.r.l. (D) chiedendo che egli fosse condannato a titolo di risarcimento danni al pagamento di € 13.346.673,00 o della maggiore o minor somma di giustizia *"accertata la grave violazione dell'obbligo di vigilanza tecnica che impone la carica di amministratore e più in generale gli obblighi di diligenza e buona fede che incombono su colui che svolga la propria attività in conseguenza di mandati ricevuti e quindi la piena responsabilità in capo al convenuto medesimo della determinazione dei danni subiti dalla società"*.

A sostegno della pretesa hanno in particolare indicato specificamente vari versamenti effettuati dalla società a vari soggetti, versamenti autorizzati dal convenuto benchè i destinatari dei versamenti non avessero effettuato alcuna controprestazione; hanno altresì indicato varie altre erogazioni sempre



autorizzate dal convenuto in presenza di controprestazioni che, se esistenti, erano state comunque sensibilmente sovrappagate. Hanno affermato che ciò aveva arrecato grave danno alla società ex art 2476 c.c., ed hanno formulato la domanda risarcitoria.

D si è costituito in giudizio eccependo la incompetenza dell'adito Tribunale dovendosi deferire la controversia alla cognizione arbitrale come previsto dall'art 31 dello Statuto della società.

Nel merito ha contestato nell'an e nel quantum le avverse allegazioni e pretese.

Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. , precisate le conclusioni trascritte in premessa la causa viene in decisione al Collegio previa concessione dei termini di all'art 190 c.p.c.

L'eccezione di incompetenza è fondata.

L'art.31 dello Statuto sociale (articolo rubricato "clausola arbitrale") prevede, espressamente che *" qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati ove la società ha la sede legale"*

Orbene la controversia di cui trattasi è stata proposta dalla società e da due soci, vede quale contraddittore l'allora amministratore della società ed



ha ad oggetto azione di responsabilità verso detto amministratore per

comportamenti / operazioni asseritamente illecite e foriere di danno per la società.

Trattasi dunque di controversia regolata dall'art 31 dello Statuto, essendo una controversia afferente la responsabilità dell'amministratore instaurata dalla società e due soci, in forza di legittimazione straordinaria ex art 2476 terzo comma cc avendo i soci azionato un diritto facente capo alla società - è richiesto infatti che vengano risarcito i danni subiti dalla società- nei confronti dell'amministratore.

La clausola arbitrale per arbitrato rituale inserita nello statuto è "vincolante" per chi ha a suo tempo aderito alla società in qualità di socio nonchè per gli amministratori: questi ultimi, invero, così come i sindaci, ex art 34 del D.lgs 5/2003, stante il rapporto organico con la società, in forza dell'accettazione dell'incarico sociale restano vincolati alla osservanza delle previsioni statutarie anche in punto clausola compromissoria.

Non condivisibile è il rilievo degli attori secondo cui non potendo i due soci transigere la causa essa atterrebbe a diritti non compromettibili in arbitri: invero stante la legittimazione straordinaria dei due soci e la titolarità del diritto sostanziale in capo alla società , quest'ultima può transigere l'intera controversia che, attinendo alla responsabilità dell'amministratore e al diritto della società al risarcimento del danno, concerne diritti disponibili.

Va pronunciata la incompetenza dell'adito Tribunale dovendo la presente controversia esser devoluta all'arbitro: invero stante la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale la questione della devoluzione della lite ad arbitro



Sentenza n. 2799/2015 pubbl. il 03/09/2015

RG n. 8888/2013

Reperit. n. 4821/2015 del 03/09/2015  
nazionale si pone come questione di competenza ( v. sul punto ordinanza  
Corte di Cassazione sezioni unite n. 24153 del 25.10.2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da  
dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

- 1) Dichiaro la incompetenza dell'adito Tribunale competente essendo l'  
Arbitro Unico
- 2) Condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida  
in € 20.000,00 per competenze, oltre spese generali ed accessori di  
legge

Deciso in Venezia il 25.6.2015

Il Presidente rel. ed estensore

Dott. Liliana Guzzo

